

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1968

Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 25 marzo 1959, n. 125, sono state fissate nuove norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, con profonde innovazioni rispetto alla legge 11 aprile 1938, n. 611.

Il commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli è invece rimasto vincolato alla disciplina prevista dalla legge del 1938.

La floricoltura nell'ambito dell'agricoltura italiana ha assunto in questi ultimi anni uno sviluppo notevole sia per quanto riguarda la superficie destinata alle coltivazioni in piena aria e in serra, sia per quanto riguarda la quantità e il valore della produzione, sia, di conseguenza, per quanto riguarda il volume dei prodotti destinati al commercio interno ed alla esportazione.

Se si osservano i dati relativi alla campagna 1966-1967 (dati ISTAT) per quanto riguarda, in tutta l'Italia, la superficie e il valore della produzione floricola, si può avere una idea esatta dell'importanza assunta dal settore:

bulbi, tuberi e rizomi da fiore: superficie Ha. 332,01 - valore della produzione, lire 2.323.615.000;

piante per fiori da recidere: in coltura specializzati, superficie Ha. 6.397,47, e in coltura non specializzata, superficie Ha. 1.072,75 - valore della produzione, lire 78 miliardi 695.118.000;

piante ornamentali: in coltura specializzata, superficie Ha. 967,62, e in coltura non specializzata, superficie Ha. 598,25 - valore della produzione, lire 10.188.439.000;

totale complessivo: superficie Ha. 9.368,10 - valore della produzione, lire 91 miliardi 207.172.000.

Se si considerano poi le statistiche relative alla esportazione dei prodotti floricoli dal 1955 al 1967, ci si trova di fronte ad un importante fenomeno di espansione che non può non colpire:

Anno	Quantità espressa in q.li	Valore espresso in milioni
1955	40.649	4.082
1956	28.294	3.724
1957	56.781	5.851
1958	57.425	6.700
1959	76.067	8.698
1960	97.891	11.438
1961	95.588	11.890
1962	101.367	14.555
1963	86.537	11.972
1964	109.930	16.199
1965	130.065	17.869
1966	130.992	19.350
1967	132.249	17.748

In questa situazione si rafforza quotidianamente l'esigenza di disporre, per il commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli, di mercati funzionali, attrezzati, idonei tra l'al-

tro a favorire la selezione della merce, indispensabile fattore delle possibilità concorrenziali nei confronti degli altri paesi produttori, soprattutto oggi che ci si trova in fase di applicazione del regolamento comunitario dei prodotti orticoli non commestibili che comprendono proprio i bulbi, i fiori e le piante ornamentali.

Se si tiene presente infatti che sui mercati si formano i prezzi e si attuano i controlli sulla merce, ne deriva chiaramente la importanza che gli stessi rivestono.

Attualmente pesano sulla nostra produzione e soprattutto sulla esportazione la mancanza di norme tecniche disciplinanti le qualità dei prodotti, e in modo particolare il disordine, la non omogeneità, l'incostanza dei prodotti, fattori che provocano sensibili e frequenti variazioni dei prezzi: un mercato efficiente potrebbe almeno in gran parte ovviare a tali gravi inconvenienti.

La costruzione e la gestione dei mercati dei fiori in base alla legge 11 aprile 1938, n. 611, dipendono esclusivamente dai Comuni: gli attuali mercati debbono essere sostituiti da nuove costruzioni, funzionali e razionali, e devono essere gestiti sotto nuove forme da organismi di controllo e direttivi che tengano conto degli sviluppi che si sono verificati nella floricoltura e delle esigenze che sono sorte e che sorgeranno ancora di più nel futuro.

Pretendere da singoli Comuni un rilevantissimo sforzo finanziario, come quello occorrente per la realizzazione di opere tanto impegnative, giudico sia un'illusione data la pesante situazione dei bilanci comunali che impedisce di contrarre nuovi onerosi mutui.

Occorre perciò la collaborazione di tutti i Comuni e degli enti interessati all'econo-

mia di vasti comprensori in cui la floricoltura si è sviluppata, per la creazione di appositi consorzi, come appunto prevede la legge del 1959.

Un moderno mercato dei fiori, oltre ad offrire vaste aree coperte per le contrattazioni e le vendite ed altrettante aree per i posteggi, oltre ad offrire possibilità di smistamento e di spedizione ed inoltro della merce ai mercati interni ed esteri (facili accessi alle stazioni ferroviarie, alle autostrade, agli aeroporti, eccetera), deve rispondere anche ed altre esigenze quali la presenza di uffici per telegrafo, telescriventi, banche, casse di mercato, eccetera, quali la presenza di magazzini e locali per la preparazione della merce destinata alla esportazione, e quali una direzione efficiente, con la istituzione di commissioni che comprendano rappresentanti qualificati dei Comuni, delle categorie interessate, delle camere di commercio, degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura (ispettorati provinciali, osservatori per le malattie delle piante, eccetera).

Tutte queste ultime esigenze sono soddisfatte in gran parte dalle norme della legge del 1959 di cui perciò si chiede la estensione ai prodotti floricoli.

Le altre nazioni europee produttrici, quali l'Olanda e la Francia, dispongono già da tempo di un'ottima attrezzatura ed organizzazione in questo campo: è necessario che anche l'Italia, che è la massima produttrice, si adegui.

Se si vuole che la floricoltura italiana si inserisca, senza subire gravi danni, nel Mercato comune europeo, è necessario poter risolvere anche questo problema: l'estensione della legge del 1959 può essere veramente il primo utile passo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 25 marzo 1959, n. 125, relativa al commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei pro-

dotti ittici, si applicano anche al commercio all'ingrosso dei fiori. Pertanto l'espressione « prodotti ortofrutticoli » contenuta nel titolo e nei singoli articoli della predetta legge è sostituita dall'altra: « prodotti ortoflorofrutticoli ».

Ove esistono o verranno istituiti mercati dei fiori, il Prefetto può disporre, su richiesta del Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che il commercio all'ingrosso dei fiori si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi.

Art. 2.

All'articolo 6 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunto il seguente comma: « Il parere del Consiglio superiore di sanità e quello del Consiglio provinciale di sanità, di cui, rispettivamente, al primo ed al secondo comma del presente articolo, non sono richiesti per l'approvazione dei progetti tecnici relativi all'impianto ed all'ampliamento dei mercati all'ingrosso di prodotti floricoli ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunto il seguente articolo 7-bis:

« Le Commissioni dei mercati all'ingrosso dei prodotti floricoli sono composte, oltre che dal Presidente di cui al primo comma del presente articolo, dagli altri seguenti membri, nominati dal Prefetto:

1) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura designato dalla Giunta camerale;

2) un rappresentante del Comune, eletto dal Consiglio comunale o dall'Ente gestore, qualora il mercato non sia gestito dal Comune;

3) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'Osservatorio delle piante competente per territorio;

4) l'ufficiale sanitario;

5) quattro produttori scelti fra gli operatori del mercato, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperative, ove esistano;

- 6) un commerciante all'ingrosso;
- 7) un commissionario, ove se ne ravvisi l'opportunità;
- 8) due commercianti al minuto di cui uno ambulante;
- 9) un abituale operatore con i mercati esteri, ove se ne ravvisi l'opportunità, in relazione all'attività del mercato ».

Art. 4.

Alla Commissione centrale dei mercati, prevista dall'articolo 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunta una quarta sezione, competente in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli.

Di essa fanno parte, oltre ai rappresentanti indicati dal secondo comma del predetto articolo 14, i seguenti altri componenti:

- 1) tre rappresentanti dei produttori, dei quali due per i fiori recisi ed uno per le piante ornamentali e bulbi da fiore;
- 2) due rappresentanti dei commercianti dei fiori e piante, dei quali uno per i grossisti ed uno per i dettaglianti.

Art. 5.

La presente legge si applica anche ai mercati floricoli all'ingrosso esistenti alla data della sua pubblicazione e da tale data cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento dei predetti mercati che risultino incompatibili con le norme contenute nella legge stessa.

I regolamenti di cui al precedente comma debbono essere uniformati al regolamento tipo previsto dall'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

È abrogata la disciplina del commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli contenuta nella legge 11 aprile 1938, n. 611, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.